



Comune di Travaco' Siccomario

Provincia di Pavia

27020 - Via Marconi, 37 - C. F. e P. IVA 00468090188

☎ 0382-482003/482230 - 📠 0382-482303

💻 info@comune.travacosiccomario.pv.it

Determinazione Area Amministrativa

N. 113 Area Amministrativa del 12/12/2012	Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE EX ART. 5 DELLA LEGGE N. 381/1991 CON COOP. SOCIALE DI TIPO B) "LA RUOTA" DI PAVIA DEL SERVIZIO GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. - PERIODO 01.01.2013 - 31.12.2014 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG:Z61079CF7B
N. 383 Registro Generale del 12/12/2012	

Determinazione Area Amministrativa

OGGETTO:

AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE EX ART. 5 DELLA LEGGE N. 381/1991 CON COOP. SOCIALE DI TIPO B) "LA RUOTA" DI PAVIA DEL SERVIZIO GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. - PERIODO 01.01.2013 - 31.12.2014 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG:Z61079CF7B

Proposta n. 407 del 07/12/2012

Il Responsabile Area Amministrativa

Premesso:

- che le interazioni operative tra Amministrazioni appaltanti e Cooperative Sociali di “tipo B”, formalizzate mediante convenzioni ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 381/1991 e s-m-i., sono esplicitamente finalizzate a favorire l’inserimento in ambito lavorativo di persone svantaggiate, valorizzando la connotazione sociale dell’attività lavorativa;
- che tale previsione è rafforzata, in via attuativa, dalla legislazione regionale in materia di cooperazione sociale, con particolare riferimento alla Legge Regione Lombardia n. 21 del 18/11/2003;
- che nel quadro delle iniziative coinvolgenti soggetti del “privato sociale” il Comune di Travacò Siccomario ha sviluppato nel corso degli anni interazioni specifiche con cooperative sociali di tipo “B”, finalizzate alla realizzazione di servizi diversi con il coinvolgimento di persone svantaggiate;
- che gli affidamenti sono stati formalizzati per periodi pluriennali e sulla base di quanto previsto dall’art. 5 della Legge n. 381/1991 e s.m.i.;

Tenuto conto:

- che il Comune di Travacò Siccomario intende proseguire nello sviluppo di iniziative volte alla realizzazione di interazioni positive con cooperative sociali di tipo “B”, con riferimento a servizi complementari, non di natura sociale, realizzabili presso le proprie strutture, al fine di garantire agli utenti la massima fruibilità delle stesse;
- al fine di recuperare e inserire in maniera attiva e consapevole nella comunità le persone svantaggiate, il Comune di Travacò Siccomario riconosce, quale strumento essenziale per il superamento della condizione di frustrazione della persona diversamente abile o comunque svantaggiata e per la piena realizzazione della propria vocazione di uomo, l’impegno in un progetto lavorativo personalizzato e individuale;

- lo strumento della cooperazione sociale risulta essere uno dei più idonei al fine di raggiungere gli obiettivi prima indicati anche e soprattutto in una situazione economica di alta concorrenzialità che condiziona pesantemente il mercato del lavoro e non concorre a produrre occasioni di lavoro per le persone svantaggiate;

Richiamata la delibera G.C. n. 30 del 22/02/2012 relativa all'approvazione del Piano Obiettivi e delle performance 2012 che prevede, tra i diversi obiettivi assegnati all'Area Amministrativa, l'affidamento diretto a Cooperativa Sociale di Tipo B, finalizzata all'inserimento di soggetti svantaggiati, mediante convenzionamento diretto, ai sensi della Legge n. 381 del 8/11/1991 art. 5, poi modificato dall'art. 20 della Legge n. 52/1996 del servizio di gestione della Biblioteca Comunale alla scadenza del periodo convenzionale precedente;

Considerato che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 13/07/2009 si procedeva all'affidamento del servizio di gestione della biblioteca comunale alla Coop. Sociale "La Ruota" avente sede in Pavia Via Genova n. 45 con decorrenza dall'01/09/2009 al 31/12/2012 e a sottoscrivere la relativa convenzione con Rep. n. 629 in data 25/08/2009;
- che con delibera Consiglio comunale n. 19 del 29/04/2011 la suddetta convenzione è stata modificata;
- che in data 31/12/2012 la convenzione di cui sopra giungerà a scadenza e che pertanto si rende necessario avviare le procedure per addvenire ad un nuovo affidamento, nel rispetto degli intenti dell'Amministrazione Comunale in relazione all'aspetto sociale di cui all'art. 5 della Legge n. 381/1991 e s.m.i.;

Richiamata la determinazione AVCP del 18/4/2012 e successiva determinazione n. 3 del 01/08/2012 con la quale vengono fornite "Linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell'art. 5 comma 1 della Legge n. 381/1991" e dato atto che le stesse forniscono, in merito alle modalità di affidamento della convenzione, le seguenti disposizioni:

1. l'affidamento della convenzione avviene in via diretta ai soggetti in possesso dei requisiti previsti alla luce della deroga espressa alle procedure di aggiudicazione previste dal Codice dei Contratti, se di importo alla soglia comunitaria;
1. l'ambito della deroga al Codice dei contratti è limitato alle sole procedure di aggiudicazione: pertanto le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 5 comma 1, e gli affidamenti ad esse conseguenti, sono soggetti alla disciplina del Codice dei contratti e del Regolamento attuativo sia per quanto attiene ai requisiti di partecipazione ed alle specifiche tecniche sia per l'esecuzione delle prestazioni, nonché con riguardo agli obblighi di comunicazione nei confronti dell'Autorità;
2. in ordine alle modalità di affidamento della convenzione, occorre ricordare quanto evidenziato dalla giurisprudenza (TAR Lazio Roma Sez. III quater, 9 dicembre 2008 n. 11093) secondo cui non può ammettersi che l'utilizzo dello strumento della convenzione possa consentire una completa deroga al generale obbligo di confronto concorrenziale: infatti, in caso di utilizzo di risorse pubbliche per l'individuazione di un soggetto privato a cui affidare lo svolgimento dei servizi per la pubblica amministrazione, occorre comunque il ricorso ad un confronto nel rispetto dei principi generali della trasparenza e della par condicio;
3. che gli affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00 possono avvenire attraverso affidamento diretto;

Visto che il valore contrattuale dell'affidamento del servizio di gestione della Biblioteca Comunale, previsto dall'Amministrazione Comunale in anni due a decorrere dal 1/1/2013, non supera la soglia dei 40.000,00 Euro e che pertanto sarebbe possibile procedere alla trattativa diretta fino a tale valore;

Richiamato tuttavia il Regolamento Comunale concernente i lavori, le forniture e servizi in economia approvato con delibera C.C. n. 5 del 26/2/2002 ove all'art. 8 "Scelta del contraente" stabilisce che gli affidamenti mediante trattativa diretta, previa attestazione di congruità dei prezzi da parte del Responsabile del Procedimento, possano avvenire nel limite di € 20.000,00 Iva esclusa;

Ritenuto quindi applicabile, per l'affidamento in oggetto, il Regolamento comunale dei servizi in economia in quanto l'art. 4 "Tipologia dei servizi in economia e limiti di spesa" prevede tra i servizi ai quali è possibile applicare le procedure in economia, anche i servizi culturali;

Considerato che per l'affidamento del servizio di gestione della biblioteca comunale, è stata espletata, una indagine informale di mercato per il convenzionamento diretto con Cooperativa Sociale di Tipo B" e che pertanto con nota prot. n. 8687 in data 20/11/2012 si è provveduto a richiedere, tramite e-mail con posta certificata, la formulazione di adeguata offerta, trasmettendo anche il Capitolato Speciale d'Appalto, alle seguenti Cooperative di Tipo B, iscritte all'albo Regionale delle Cooperative Sez. B. per la voce "gestione biblioteche":

- Cooperativa Sociale Solidarietà "Silvabella O.N.L.U.S." avente sede in Via Mazzini n. 41 Mortara- Ricevuta di accettazione del messaggio in data 20/11/2012 a posta ordinaria;
- Cooperativa Sociale "Gli Aironi" avente sede in Via XI Febbraio n. 25 Sannazzaro de' Burgondi – Ricevuta di accettazione del messaggio in data 20/11/2012 a posta certificata e ricevuta di avvenuta consegna in data 20/11/2012;
- Cooperativa Sociale "La Ruota" avente sede in Via Genova n. 45 Pavia – Ricevuta di accettazione del messaggio in data 20/11/2012 a posta ordinaria;

Dato atto che entro i termini indicati dalla nota sopra citata, è pervenuta una sola offerta e precisamente quella della Cooperativa Sociale "La Ruota arl" offerta pervenuta al prot. n. 8914 in data 27/11/2012 così sintetizzata:

- Costo orario operatore con titolo di studio idoneo € 15,48 Iva Compresa;
- Costo assicurazione INAIL per n. 2 volontari (soggetti svantaggiati) € 500,00/ annui;

Considerato pertanto che il valore dell'affidamento del servizio di gestione della Biblioteca alla Coop. La Ruota risulta essere di complessivi € 8.544,96/anno (€ 15,48 x n. 552 ore annue (46 settimane x 12 ore settimanali)) per l'impiego dell'operatore con titolo di studio adeguato e di € 500,00/anno per l'impiego dei 2 volontari (soggetti svantaggiati) e così per un importo complessivo biennale di € 18.089,92 Iva esente;

Dato atto che l'offerta presentata dalla Cooperativa "La Ruota", sebbene unica offerta pervenuta, presenta caratteristiche di congruità e condizioni economiche di maggior favore rispetto al precedente affidamento che quantificava il costo orario in € 15,50 Iva esente oltre ad € 950,00/volontario/annuo;

Visto il DUVRI predisposto dal Responsabile della Sicurezza Ing. Angelo Vitali e allegato al Capitolato Speciale d'appalto, dal quale risultano oneri per la sicurezza calcolati a corpo e quantificati in € 420,00== con riferimento all'intera durata della convenzione;

Visto il B.P. 2012 e Pluriennale 2012/2014 e dato atto che la spesa suddetta trova copertura a carico del Bilancio Pluriennale 2013 e 2014 a i seguenti Capitoli:

- Cap. 133226 Intervento n. 1050103

- Cap. 133228 intervento N. 1050103
che presentano la necessaria disponibilità;

Visto il Capitolato Speciale d'appalto che si allega alla presente determinazione che definisce le modalità prestazionali e le clausole contrattuali;

Dato atto che il rapporto tra l'Amministrazione Comunale e la Cooperativa Sociale "La Ruota" sarà formalizzato con specifica convenzione, conforme ai contenuti della convenzione-tipo e secondo le linee guida stabilite dalla Regione Lombardia con DGR N. 1353 del 25/02/2011 "Linee guida per la semplificazione amministrativa e la valorizzazione degli Enti del Terzo settore nell'ambito dei servizi alla persona", secondo lo schema che si approva e si allega al presente atto;

Visto il TUEL approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

Visto il Regolamento Comunale concernente gli affidamenti in economia;

Vista la Legge n. 381/1991 e s.m.i.

Vista la Legge Regione Lombardia n. 21 del 18/11/2003;

Vista la Legge Regione Lombardia n. 1 del 14/2/2008;

Viste le disposizioni dettate dall'AVCP in materia di affidamenti a cooperative Sociali di Tipo B ai sensi dell'art. 5 comma 1 della Legge n. 328/1991 e s.m.i.;

DETERMINA

1. di stabilire che per il presente affidamento è stato richiesto il seguente n CIG: **Z61079CF7B**
2. Di affidare, mediante convenzionamento diretto, alla Cooperativa Sociale "La Ruota arl" avente sede in Pavia Via Genova n. 45, di cui all'art. 1 comma 1 lettera B, ai sensi dell'art. 5 comma 1 della Legge n. 381/1991 e s.m.i. e dell'art. 11 comma 3 della L.R. 18/11/2003 n. 21, il servizio di gestione della biblioteca comunale per il periodo dal 1/1/2013 al 31/12/2014 (anni 2 due) alle seguenti condizioni economiche:
 - tariffa oraria operatore con titolo idoneo € 15,48/ora Iva esente;
 - costo assicurazione INAIL per n. 2 volontari € 500,00/anno
3. Di dare atto che il servizio di cui in argomento dovrà svolgersi secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto che si allega alla presente determinazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4. Di dare atto che il rapporto tra l'Amministrazione Comunale e la Cooperativa Sociale "La Ruota" per l'affidamento del servizio di gestione della biblioteca, sarà formalizzato con specifica convenzione, conforme e connessa ai contenuti della convenzione-tipo e secondo le linee guida stabilite dalla Regione Lombardia con DGR N. 1353 del 25/02/2011 "Linee guida per la semplificazione amministrativa e la valorizzazione degli Enti del Terzo settore nell'ambito dei servizi alla persona", secondo lo schema che si approva e si allega al presente atto;
5. Di dare atto che il valore contrattuale riferito alla durata biennale dell'affidamento è pari ad € **18.509,92** per lo svolgimento di n. 552 ore annue (46 settimane x 12 ore settimanali x € 15,48

Iva esente e per l'impiego di n. 2 volontari/anno soggetti svantaggiati) di cui € 420,00 + Iva di legge per oneri della sicurezza derivanti da DUVRI, per un importo complessivo Iva compresa di € 18.598,12=;

6. Di demandare al Responsabile Area Finanziaria l'assunzione dell'impegno di spesa a carico del Bilancio Pluriennale 2013 e 2014 secondo la seguente ripartizione:

Bilancio 2013:

- Cap. 133226 Intervento n. 1050103 "Affidamento servizio Bibliotecario" per la somma di € 8.799,06 Iva compresa solo sulla parte degli oneri per la sicurezza;
- Cap. 133228 Intervento n. 1050103 "Convenzione volontari Biblioteca" per la somma di € 500,00

Bilancio 2014:

- Cap. 133226 Intervento n. 1050103 "Affidamento servizio Bibliotecario" per la somma di € 8.799,06 Iva compresa solo sulla parte degli oneri per la sicurezza;
- Cap. 133228 Intervento n. 1050103 "Convenzione volontari Biblioteca" per la somma di € 500,00

Fatto salvo l'eventuale adeguamento ISTAT previsto in capitolato.

7. di dare atto che prima della sottoscrizione della convenzione si provvederà all'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento nonché dei dati relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136 del 13/08/2010;
8. di provvedere alla successiva liquidazione della spesa con proprio atto, previa riscontro della regolarità della prestazione e previa acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva o di autocertificazione;
9. di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile Area Finanziaria per l'approvazione del "visto" di competenza, ai fini della regolare esecuzione;
10. di dare atto che il presente diventa esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile Area Finanziaria.
11. di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio per n. 15 giorni.

Il Responsabile Area Amministrativa
BAILO RAG. GIOVANNA

Area Amministrativa

VISTO di compatibilità monetaria: ai sensi dell'art. 9 c.1 lett. A) punto 2) del D.L. 78/2009 attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica,

- ☒ x POSITIVO
- ☐ NEGATIVO

Data 7/12/2012

Il Responsabile Area Amministrativa
Bailo Rag. Giovanna

AREA FINANZIARIA

VISTO di copertura monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica (art. 9 c.1 lett. A) punto 2) del D.L. 78/2009

- ☒ POSITIVO
☐ NEGATIVO

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 con imputazione della spesa:

Bilancio 2013:

- Cap: 133226 Intervento n. 1050103 "Affidamento servizio Bibliotecario" per la somma di € 8.799,06 Iva compresa Imp. PRENOTATO
- Cap. 133228 Intervento n. 1050103 "Convenzione volontari Biblioteca" per la somma di € 500,00 Imp. PRENOTATO

Bilancio 2014:

- Cap: 133226 Intervento n. 1050103 "Affidamento servizio Bibliotecario" per la somma di € 8.799,06 Iva compresa Imp. PRENOTATO
- Cap. 133228 Intervento n. 1050103 "Convenzione volontari Biblioteca" per la somma di € 500,00 Imp. PRENOTATO

Data 11/12/2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Palestra Dott.ssa Mariateresa

... ..



COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO

PROVINCIA DI PAVIA

Via Marconi n. 37 – 27020 Travacò Siccomario
C.F. 00468090188 Tel. 0382 482003 – 482230 Fax 0382 482303
e_mail: servizisociali@comune.travacosiccomario.pv.it
www.comune.travacosiccomario.pv.it

CAPITOLATO RELATIVO A

**AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE CON COOPERATIVA
SOCIALE DI TIPO "B" DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DELLA BIBLIOTECA COMUNALE**

PERIODO: GENNAIO 2013 – DICEMBRE 2014

Art. 1 Oggetto della convenzione

La Cooperativa, attraverso proprio personale, svolge il servizio di “Assistente di Biblioteca” nell’edificio comunale di Via Po n. 18 – Frazione Mezzano. Il servizio, dovrà essere svolto nel rispetto di quanto previsto dal vigente “Regolamento della Biblioteca Comunale”, allo stato approvato con delibera Consiglio Comunale n. 52 del 18/10/2004 e succ. mod., e comprende le seguenti attività proprie della biblioteca e funzionali all’erogazione di servizi di natura culturale e sociale cui è destinata strutturalmente la biblioteca stessa: sistemazione e catalogazione dei volumi, dei materiali audiovisivi e fotografici; distribuzione dei volumi e tenuta schedari; stesura della proposta annuale di acquisto dei volumi; custodia e cura del patrimonio librario e degli arredi esistenti in biblioteca; attività di segreteria a supporto della Commissione di gestione della Biblioteca, redazione di relazioni sull’attività della biblioteca e fornitura di dati al Comune per l’elaborazione dei programmi pluriennali e dei piani annuali; collaborazione allo sviluppo ed alla diffusione dei servizi di lettura, documentazione ed informazione nonché all’organizzazione di eventi/manifestazioni sul territorio a valorizzazione dell’immagine della Biblioteca Comunale e conseguentemente dell’Amministrazione Comunale; partecipazione alle riunioni del Comitato Tecnico del Sistema Bibliotecario Intercomunale “R. Soriga”. A supporto del servizio reso dall’Assistente di Biblioteca ed in un’ottica di mantenimento degli attuali standard qualitativi del servizio, è previsto l’impiego di N. 2 volontari.

Art. 2 - Modalità di svolgimento del servizio

Il servizio di “Assistente di Biblioteca” prevede lo svolgimento di 12 ore settimanali, attualmente articolate su 4 (quattro) giorni: martedì, giovedì, sabato pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e mercoledì mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.00. L’orario di servizio coincide con l’orario di apertura al pubblico della Biblioteca, nei giorni sopra indicati.

Dovrà inoltre essere garantita l’apertura della biblioteca nella giornata di venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 tramite il servizio svolto dai due volontari di cui all’art. 1.

L’orario di apertura settimanale della biblioteca è attualmente di 15 ore settimanali, ma lo stesso potrà subire variazioni nel corso della convenzione.

Considerato che la Biblioteca Comunale osserva, quale periodo di chiusura, l’intero mese di agosto e 15 giorni nel periodo natalizio, (presumibilmente dal 24/12 al 6/1 di ogni anno), in tale periodo il servizio viene sospeso.

Il servizio dovrà essere reso nel rispetto delle normative in materia d’igiene, sanità e sicurezza vigenti nonché della normativa in materia di lavoro in Cooperativa dei soci lavoratori (L. 142/2001 e successive integrazioni e modifiche).

Art. 3 - Servizi aggiuntivi

L’Amministrazione Comunale si riserva inoltre la facoltà di affidare alla Cooperativa l’organizzazione e la gestione di iniziative varie o corsi che la Biblioteca Comunale intende realizzare. A tale proposito sarà richiesta alla Cooperativa la formulazione di apposito preventivo di spesa che, dopo opportuna valutazione, sarà oggetto di separato provvedimento autorizzatorio della spesa assunto dal Responsabile del Servizio.

Art. 4 -Durata

La convenzione sia per quanto attiene il servizio di “assistente di biblioteca” che per l’impiego dei volontari decorre dal GENNAIO 2013 (alla riapertura dopo la pausa natalizia) e termina il 31.12.2014 per una durata complessiva di anni 2 (due). L’Amministrazione Comunale si riserva

tuttavia la facoltà di sciogliere la convenzione, in qualsiasi momento, nel caso in cui l'appaltatore, si rivelasse poco proficuo.

La stipula della convenzione funge anche da verbale di presa in consegna del servizio da parte dell'appaltatore. L'A.C. si riserva la facoltà di determinare la proroga della convenzione relativa al presente affidamento per un periodo massimo di sei (6) mesi dalla sua scadenza. L'eventuale proroga, avverrà sulla base di un provvedimento espresso dell'A.C. in relazione all'esigenza della stessa di dar corso alle procedure per la selezione di un nuovo contraente/appaltatore/affidatario e del conseguente passaggio gestionale.

La proroga della convenzione è disposta dall'A.C. senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, mediante comunicazione scritta inviata allo stesso con un preavviso di almeno 1 (uno) mesi rispetto alla scadenza naturale del contratto medesimo. La proroga costituisce estensione temporale limitata della convenzione e con essa non possono essere introdotte nuove condizioni nella medesima

Art. 5 - Personale e obblighi diversi

La Cooperativa si impegna:

- ad accettare tutte le condizioni stabilite dalla presente convenzione e a rispettare il Regolamento di gestione della biblioteca vigente nel tempo di durata della presente convenzione;
- ad organizzare l'attività lavorativa impiegando in essa persone in condizioni di svantaggio;
- ad impiegare per l'espletamento delle attività inerenti la figura di "assistente di biblioteca" N. 1 unità di personale in possesso dei requisiti culturali e professionali idonei alla corretta gestione dell'attività così come previsto dalla L.R. n. 81/1985, oltre ai due soci volontari previsti per l'attività di supporto.

Il nominativo del personale impiegato nel servizio e tutte le informazioni necessarie a definire la sua posizione e la sua professionalità (figura professionale, qualifica, livello, titolo di studio) dovranno essere comunicati all'Amministrazione Comunale. Analoga comunicazione dovrà essere resa in caso di sostituzione, anche se temporanea, dello stesso. La Cooperativa si assume ogni responsabilità in merito alla veridicità dei dati riportati. La Cooperativa dovrà altresì comunicare il nominativo del referente a cui rivolgersi per qualsiasi problema inerente le prestazioni di cui alla presente convenzione.

Gli enti contraenti si impegnano ad affrontare congiuntamente, tempestivamente e preventivamente, quando possibile, gli eventuali problemi che dovessero insorgere nell'applicazione della presente convenzione.

La Cooperativa si impegna inoltre:

- a nominare un Responsabile per lo svolgimento delle attività comunicando immediatamente la sua sostituzione per ragioni operative;
- ad utilizzare i soci volontari nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2 della Legge 381/91;
- a rispettare per il proprio personale dipendente i contratti collettivi di lavoro e condizioni economiche e normative, integrate da eventuali accordi provinciali vigenti sul territorio in cui si svolge il servizio, risultante dal CCNL delle Cooperative Sociali siglato dalle Organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale.
- ad applicare a favore dei soci lavoratori subordinati condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal CCNL delle Cooperative Sociali siglato dalle Organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente maggiormente rappresentative o dal CCNL di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono le prestazioni, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, a

corrispondere i compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;

- ad applicare per tutte le persone svantaggiate inserite le condizioni normative e retributive previste dal CCNL delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative;
- ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, nonché a sostenere tutte le spese occorrenti alla completa sicurezza durante l'esercizio delle mansioni e l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisoriale ed esonerando di conseguenza l'Amministrazione da ogni qualsiasi responsabilità.
- ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili a tutte le lavorazioni, confermando di avere piena conoscenza di tutte le norme in materia di sicurezza nonché dei rischi specifici del proprio lavoro.
- a consegnare in caso di affidamento del servizio, prima dell'inizio dello stesso, il Documento di valutazione del rischio redatto ai sensi del D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i; il "Piano di sicurezza" specifico per le attività da svolgere nella struttura;
- la documentazione attestante la presa visione da parte del personale dipendente del piano di sicurezza redatto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
- a comunicare il nominativo e a consegnare l'atto di nomina del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza consegnando altresì la relativa copia di frequenza al corso;
- a comunicare altresì il nominativo e a consegnare l'atto di nomina del medico competente.
- il Comune ha facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione qualora accerti che la Cooperativa non osservi le norme in materia di sicurezza del lavoro.
- ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell'Ente o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non nella gestione del servizio;
- a impegnarsi a liberare l'Amministrazione contraente ed i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione, o molestia di terzi derivanti dall'esecuzione dei servizi oggetto della presente convenzione;
- a produrre prima dell'inizio del servizio e in caso di affidamento relativa polizza assicurativa per responsabilità Civile (RC, comprensiva della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT));
- la cooperativa si impegna a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa rispettando la Legge 675/96 e s.m. e i.;
- a seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo previsti dal capitolato speciale (costituente parte integrante della presente convenzione), con piena autonomia organizzativa e gestionale;

I collaboratori della Cooperativa non avranno alcun rapporto di lavoro diretto con il Comune, che è sin d'ora sollevato da ogni responsabilità in merito

In riferimento al servizio svolto dalla Cooperativa sono riconosciute al Comune ampie facoltà di controllo sulla documentazione delle prestazioni effettuate e sul puntuale e preciso adempimento di quanto previsto dalla convenzione.

Art. 6 - Valore della convenzione e modalità di pagamento

L'importo complessivo della convenzione è di €. 18.509,92 (DICIOTTOMILACINQUECENTONOVE/92) Iva esente di cui € 420,00 + IVA di legge per oneri della sicurezza derivanti da DUVRI e calcolati a corpo

La tariffa oraria omnicomprensiva riferita al servizio di Assistente di biblioteca, è di € 15,48 IVA ESENTE, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/1972 relativa allo svolgimento di massimo n. 552 ore annue (46 settimane/anno x 12 ore settimanali).

Il contributo annuo omnicomprensivo corrispondente per l'impiego di 2 volontari impiegati con finalità di socializzazione è di € 500,00/anno (cinquecento/00)==

Il corrispettivo relativo al servizio di assistente di biblioteca verrà pagato mensilmente in modo posticipato, in base alle ore effettivamente effettuate, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura al protocollo comunale, previa verifica da parte del Responsabile di Servizio della conformità delle prestazioni eseguite a quanto specificato nella presente convenzione e verifica della regolarità contributiva della Cooperativa, mentre il contributo relativo all'impiego dei volontari verrà pagato a rate semestrali posticipate, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento al protocollo comunale. Trascorso 1 (uno) anno dalla data di affidamento e ad istanza della Cooperativa Sociale, i prezzi oggetto della convenzione sono assoggettati a revisione periodica su base annuale dell'indice ISTAT.

Art. 7 – Garanzie inerenti la corretta esecuzione del servizio – Cauzione definitiva

L'affidatario, quale esecutore del contratto, è obbligato a costituire, una garanzia fideiussoria pari al 10 % (dieci per cento) dell'importo netto convenzionale.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali è stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza della convenzione.

La polizza fideiussoria bancaria o assicurativa dovrà avere una durata pari a quella convenzionale.

La cauzione definitiva potrà anche essere utilizzata per l'applicazioni di penali o per risarcire il danno che l'A.C. abbia patito in corso di esecuzione della convenzione.

Pertanto la garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione della convenzione, essa sia escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienza da parte dell'affidatario pena la risoluzione della convenzione.

L'importo della garanzia di esecuzione è comunicato dall'Amministrazione Comunale ad avvenuta aggiudicazione definitiva.

La cauzione definitiva, che non dovrà prevedere clausole di estinzione automatica della garanzia, rimarrà vincolata per tutta la durata convenzionale e sarà svincolata e restituita al contraente entro 30 giorni dalla conclusione del rapporto convenzionale, previo accertamento del regolare svolgimento del servizio da parte del Responsabile del servizio.

Art. 8 - Osservanza delle norme di sicurezza

La cooperativa è tenuta a predisporre sui luoghi di lavoro tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza dei lavoratori e di terzi in genere, attenendosi al D.Lgs. n. 81/2008 in materia di prevenzione e protezione.

Art. 9 - Copertura assicurativa

La Cooperativa è responsabile di ogni danno che possa derivare al Comune di Travacò Siccomario ed a terzi in relazione all'espletamento del servizio o a cause connesse allo svolgimento del servizio in convenzione.

A tale proposito la Cooperativa dovrà consegnare all'Amministrazione Comunale una polizza assicurativa per responsabilità civile (RC), comprensiva della Responsabilità Civile Verso Terzi (RCT)

Art. 10 – Verifiche inadempienze e penalità

L'Amministrazione Comunale, attraverso il Responsabile del Servizio svolgerà attività di controllo sull'espletamento dello stesso e qualora riscontrasse violazioni agli obblighi assunti trasmetterà, via fax e/o mail, formale diffida assegnando un termine non superiore a giorni tre decorso inutilmente il quale, in assenza di formale e motivata presentazione di giustificazioni da parte dell'affidatario, irrognerà una penale di € 51,65 per ogni giorno di inadempienza, trattenendo tale importo dalla prima fattura in corso di pagamento e/o successiva.

L'Amministrazione Comunale potrà applicare le penali d'importo variabile da € 51,65 a € 516,46 a suo discrezionale giudizio per le seguenti inadempienze, fatto salvo diversi provvedimenti o addebiti per danni:

- quando il servizio non sia svolto regolarmente ed in modo soddisfacente: penale di € 51,65 per il primo richiamo; € 103,30 per il secondo richiamo; € 154,95 per il terzo richiamo e così di seguito entro il limite di € 516,46 per i successivi richiami;
- condotta non decorosa da parte degli addetti della cooperativa: penale di € 51,65 per il primo richiamo; € 103,30 per il secondo richiamo; € 154,95 per il terzo richiamo e così di seguito entro il limite di € 516,46 per i successivi richiami;
- mancata sostituzione del personale non gradito sul piano comportamentale o del rendimento: penale di € 516,46;
- per interruzione del servizio: penale di € 258,23 per ogni giorno di interruzione;

Pertanto, fermo restando l'applicazione della penale prevista, qualora l'affidatario del servizio a seguito di contestazione non adempia agli obblighi assunti, l'amministrazione può avvalersi di un servizio sostitutivo a danno dell'affidatario stesso mediante semplice comunicazione di avvertimento a mezzo fax e/o mail, rivalendosi sulle fatture o sulla cauzione.

Il Responsabile del Servizio può rinunciare all'applicazione delle penali e delle sanzioni qualora le contro deduzioni presentate dall'affidatario evidenziassero l'assenza di colpe e responsabilità da parte della stessa.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1382 del Codice Civile le parti convengono espressamente che viene fatta comunque salva la risarcibilità del danno ulteriore.

Art. 11 – Subappalto - Consorzi

E' vietato, da parte della Cooperativa Sociale la cessione anche parziale del contratto a pena di nullità del contratto ceduto, ai sensi del primo comma dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Nel caso di convenzione stipulata con un Consorzio, l'eventuale sostituzione della Cooperativa sociale esecutrice deve essere autorizzata da parte dell'Ente.

Art. 12 –Tracciabilità dei flussi finanziari

La Cooperativa è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla convenzione.

In relazione a quanto previsto dal precedente comma, la Cooperativa è tenuta, in particolare:

- a) a comunicare all'Amministrazione di Travacò i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale saranno effettuati i versamenti dei corrispettivi della convenzione;
- b) ad effettuare ogni transazione relativa alla convenzione avvalendosi di banche o Poste Italiane S.p.a., esclusivamente con gli strumenti di pagamento consentiti dall'art. 3 della legge n. 136/2010;
- c) a riportare su ogni documento contabile il CIG (Codice Identificativo di Gara) atto a identificare la procedura di affidamento.

L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 13 -Risoluzione della convenzione

La presente convenzione può essere risolta dai due contraenti, nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a:

- grave inadempimento della cooperativa atto a compromettere il risultato del servizio;
- persistenza dell'inadempienza anche dopo contestazione scritta e successiva diffida da una delle parti;
- ritardato pagamento del corrispettivo da parte del Comune per oltre tre mesi;
- nel caso di sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse.

Art. 14 - Controversie

La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi ed inerenti l'esecuzione del servizio relativo alla presente convenzione può essere definita dal Comune e dalla Cooperativa, mediante transazione ai sensi dell'art. 1965 del Codice civile.

La proposta di transazione può essere formulata:

- dalla Cooperativa, per essere presentata all'esame del responsabile competente del Comune;
- dal responsabile competente del Comune, per essere rivolta alla Cooperativa, previa audizione del medesimo;

La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.

La risoluzione delle controversie inerenti l'esecuzione della convenzione relativa al servizio in oggetto, non rimediabili mediante transazione o accordo simile in base al comma precedente, è deferita alla competenza del Foro di Pavia.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali nell'esecuzione del servizio – informativa

Ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che il trattamento dei dati personali forniti all'Amministrazione Comunale di Travacò Siccomario in relazione al presente affidamento è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali, ed avverrà da parte del Comune di TRAVACO' SICCOMARIO, Titolare del trattamento dati, presso la Sede dell'Ente in Via Marconi n. 37 con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio che debbano partecipare al procedimento amministrativo.

Il presente trattamento, è svolto sulla base delle disposizioni di legge e regolamenti concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti e alle informazioni.

I dati potranno altresì essere comunicati o portati a conoscenza dei seguenti responsabili o incaricati del trattamento : incaricati e responsabili del trattamento dati impiegati presso il servizio protocollo e

archivio, ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 succ. modificata dalla Legge 15/2005 e succ. mod.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo.

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art.7 del citato codice ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento ossia al Comune di TRAVACO' SICCOMARIO, per il tramite della Sig.ra Bailo Giovanna Responsabile trattamento dati, individuata con decreto sindacale.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. la Ditta affidataria è designata quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle attività inerenti il presente capitolato e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione dello stesso.

La Ditta affidataria dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del Responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

L'A.C. e la Ditta affidataria prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente appalto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Art. 16 - Spese di contratto

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla stipulazione della convenzione, scritturazione, diritti di segreteria, di rogito e di registrazione, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, sono a carico della Cooperativa. Ai sensi del D.Lgs n. 460/1997 che equipara alle ONLUS, a prescindere dalla loro struttura e dalle loro finalità, anche le cooperative sociali ed i consorzi, è prevista l'esenzione dall'imposta di bollo. Inoltre, essendo esente dall'imposta di bollo, i diritti di segreteria e di rogito dovuti in conseguenza alla stipula della convenzione, sono ridotti del 50%, ai sensi della Legge n. 604 del 6/06/1962 art. 40, tab. D.

Art. 17 - Rinvio alla normativa generale

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, ai fini della regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, si fa richiamo ai principi generali dell'ordinamento giuridico, alle disposizioni di legge e regolamenti in materia, nonché ad ogni altra norma di carattere generale, in quanto compatibile.

Art. 18 - Allegati

Saranno parte integrante della Convenzione i seguenti allegati, depositati agli atti della convenzione e qui richiamati a far parte integrante e sostanziale del presente atto, sebbene non allegati:

- Dichiarazione di iscrizione della Cooperativa all'albo regionale nella sezione "B"
- Dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore
- Capitolato relativo al servizio sottoscritto per accettazione
- DUVRI
- Garanzia fideiussoria e polizza assicurativa

COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO

PROVINCIA DI PAVIA

RACC. N.....

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO E LA COOPERATIVA SOCIALE "LA RUOTA ARL" AVENTE SEDE IN PAVIA, AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 1, DELLA LEGGE 381 DEL 8 NOVEMBRE 1991 E .S.M.I. E DELL'ART. 11, COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONALE 18 NOVEMBRE 2003, N. 21 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE- PERIODO DAL 01/01/2013 AL 31/12/2014

L'anno **DUEMILA**..... il giorno del mese di alle ore presso la residenza municipale del Comune di Travacò Siccomario, in Via Marconi, numero civico 37;

TRA

- il **Comune di Travacò Siccomario** con Sede in Travacò Siccomario (PV) Via Marconi n. 37 codice fiscale e Partita Iva 00468090188, rappresentato dal Responsabile Area Amministrativa **Rag. BAILO GIOVANNA**, la quale interviene in questo atto non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse del Comune predetto che rappresenta in forza del Decreto Sindacale n. 13 del 9/7/2012, che di seguito, per brevità, verrà chiamato "Comune";

E

- la **Cooperativa Sociale "La Ruota arl"** con sede in Pavia, via Genova n. 45 Codice fiscale e Partita Iva 02229280181, iscritta nella sezione "B", numero progressivo A186741 dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, numero REA Rappresentata dal suo legale rappresentante **Sig.**, nato a, il e residente a (.....), Via n..... abilitato alla sottoscrizione del presente, atto che di seguito verrà chiamata "Cooperativa";

PREMESSO

- che questa amministrazione comunale intende affidare il servizio di gestione della Biblioteca Comunale, secondo criteri di efficacia ed efficienza attribuendola a Cooperativa Sociale di Tipo "B" operante nel settore in oggetto e che esercita l'attività sulla base dell'allegato capitolato speciale che si richiama in ogni sua parte in quanto costituente parte integrante e sostanziale della presente convenzione, sebbene non allegato;
- che l'art. 5 della L. n. 381/1991 dispone che gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possano stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono

le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri dell'Unione Europea per la fornitura di beni e di servizi;

- che il legislatore nazionale, recependo la Direttiva 18/2004 in tema di affidamento di commesse pubbliche, ha consapevolmente mantenuto in vita la legge 381 del 1991 giacché l'art. 52 del D.Lgs. testualmente dispone che sono *"Fatte salve le norme vigenti sulle cooperative sociali e sulle imprese sociali..."*
- che, in conformità all'art. 5, comma 1, della Legge n. 381/91, il Comune di Travacò Siccomario ha ritenuto di procedere alla stipula con una Cooperativa sociale di Tipo "B", di una convenzione, e che con determina n..... del..... è stato affidato il servizio in oggetto alla Cooperativa Sociale "La Ruota" di Pavia;
- che con l'affidamento alla Cooperativa delle attività oggetto della convenzione il Comune si pone quale obiettivo il reperimento delle necessarie risorse umane, aventi i requisiti professionali adeguati, da adibire al servizio di gestione della biblioteca oggetto della convenzione, agevolando l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;
- che la scelta del convenzionamento con la Cooperativa Sociale è motivata dal fatto che questo Ente intende sostenere le attività svolte dalla Cooperativa sociale;
- che la suddetta "Cooperativa":
 - è stata individuata a seguito di indagine informale di mercato espletata mediante richiesta di offerta a n. 3 Cooperative iscritte all'Albo Regionale e operanti nel settore di gestione delle biblioteche, alla quale è seguito il convenzionamento diretto conformemente a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, della Legge n. 381/91;
 - che la società cooperativa "La Ruota arl" rientra nel novero delle società cooperative di cui all'art. 5 della L. n. 381/1991 e che come tale è iscritta all'albo speciale della Regione Lombardia, previsto dall'art. 9 della L. n. 381/1991, nella Sezione B), foglio N..... della Regione Lombardia e che si tratta di una società di comprovata esperienza nel settore, (avendo per altro la stessa già svolto prestazioni per questa Amministrazione);
 - che la cooperativa sociale nell'ambito delle proprie attività istituzionali persegue gli scopi di cui alla Legge 8/11/1991 n. 381 ha come principale finalità l'interesse generale della comunità, la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini con l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate nel mondo del lavoro e che le predette persone costituiscono il ...% dei lavoratori presenti nella cooperativa. La Cooperativa si impegna altresì a mantenere la percentuale di lavoratori svantaggiati di cui al secondo comma dell'art. 4 della Legge n. 381/91 per tutto il periodo della convenzione;
 - Si è costituita con atto del numero di Repertorio Economico Amministrativo del
 - E' iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese di, in data con codice fiscale e numero iscrizione :
 - Utilizza esclusivamente soci lavoratori;
 - Rispetta le condizioni previste dalla citata Legge n. 381/1991, dalle disposizioni vigenti in materia, e dalle Convenzioni in atto;
 - È in regola in materia di regolarità contributiva, come da DURC depositato agli atti

VISTI

- gli articoli 1, 2, 4, 5, 8, 9, della Legge 381/91 e s.m.i.;
- l'art. 11 della Legge Regionale n. 21/2003
- l'art. 29, comma 3, della Legge Regionale n. 1/08;

- il D. Lgs. n. 469/1997 che equipara alle Onlus, a prescindere dalla loro struttura e dalle loro finalità, anche le cooperative sociali ed i consorzi e dichiara esenti dall'imposta di bollo i contratti posti in essere o richiesti dalle Onlus (vedasi visura camerale della Cooperativa attestante la finalità non lucrativa di utilità sociale, così come risulta agli atti dell'Ente Prot. n. del.....);
- i documenti acquisiti d'ufficio a comprova delle dichiarazioni rese quali:
 - (prot n..... del)
 - (prot n..... del)
 - (prot n..... del)
 - (prot n..... del)

**TUTTO CIÒ PREMESSO
E RITENUTO PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE CONVENZIONE, TRA LE
PARTI,**

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto della convenzione

La Cooperativa, attraverso proprio personale, svolge il servizio di “Assistente di Biblioteca” nell'edificio comunale di Via Po n. 18 – Frazione Mezzano. Il servizio, dovrà essere svolto nel rispetto di quanto previsto dal vigente “Regolamento della Biblioteca Comunale”, allo stato approvato con delibera Consiglio Comunale n. 52 del 18/10/2004 e succ. mod., e comprende le seguenti attività proprie della biblioteca e funzionali all'erogazione di servizi di natura culturale e sociale cui è destinata strutturalmente la biblioteca stessa: sistemazione e catalogazione dei volumi, dei materiali audiovisivi e fotografici; distribuzione dei volumi e tenuta schedari; stesura della proposta annuale di acquisto dei volumi, custodia e cura del patrimonio librario e degli arredi esistenti in biblioteca; attività di segreteria a supporto della Commissione di gestione della Biblioteca, redazione di relazioni sull'attività della biblioteca e fornitura di dati al Comune per l'elaborazione dei programmi pluriennali e dei piani annuali; collaborazione allo sviluppo ed alla diffusione dei servizi di lettura, documentazione ed informazione nonché all'organizzazione di eventi/manifestazioni sul territorio a valorizzazione dell'immagine della Biblioteca Comunale e conseguentemente dell'Amministrazione Comunale; partecipazione alle riunioni del Comitato Tecnico del Sistema Bibliotecario Intercomunale “R. Soriga”.

A supporto del servizio reso dall'Assistente di Biblioteca ed in un'ottica di mantenimento degli attuali standard qualitativi del servizio, è previsto l'impiego di N. 2 volontari.

Art. 2 Modalità di svolgimento del servizio

Il servizio di “Assistente di Biblioteca” prevede lo svolgimento di 12 ore settimanali, attualmente articolate su 4 (quattro) giorni: martedì, giovedì, sabato pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e mercoledì mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.00. L'orario di servizio coincide con l'orario di apertura al pubblico della Biblioteca, nei giorni sopra indicati.

Dovrà inoltre essere garantita l'apertura della biblioteca nella giornata di venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 tramite il servizio svolto dai due volontari di cui all'art. 1

L'orario di apertura settimanale della biblioteca è attualmente di 15 ore settimanali, ma lo stesso potrà subire variazioni nel corso della convenzione.

Considerato che la Biblioteca Comunale osserva, quale periodo di chiusura, l'intero mese di agosto e 15 giorni nel periodo natalizio, (presumibilmente dal 24/12 al 6/1 di ogni anno), in tale periodo il servizio viene sospeso.

Il servizio dovrà essere reso nel rispetto delle normative in materia d'igiene, sanità e sicurezza vigenti nonché della normativa in materia di lavoro in Cooperativa dei soci lavoratori (L. 142/2001 e successive integrazioni e modifiche).

Art. 3 - Servizi aggiuntivi

L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre la facoltà di affidare alla Cooperativa l'organizzazione e la gestione di iniziative varie o corsi che la Biblioteca Comunale intende realizzare. A tale proposito sarà richiesta alla Cooperativa la formulazione di apposito preventivo di spesa che, dopo opportuna valutazione, sarà oggetto di separato provvedimento autorizzatorio della spesa assunto dal Responsabile del Servizio.

Art. 4 -Durata

La convenzione sia per quanto attiene il servizio di "assistente di biblioteca" che per l'impiego dei volontari decorre dal GENNAIO 2013 (alla riapertura dopo la pausa natalizia) e termina il 31.12.2014 per una durata complessiva di anni 2 (due). L'Amministrazione Comunale si riserva tuttavia la facoltà di sciogliere la convenzione, in qualsiasi momento, nel caso in cui l'appaltatore, si rivelasse poco proficuo.

La stipula della convenzione funge anche da verbale di presa in consegna del servizio da parte dell'appaltatore. Il Comune si riserva la facoltà di determinare la proroga della convenzione relativa al presente affidamento per un periodo massimo di sei (6) mesi dalla sua scadenza. L'eventuale proroga, avverrà sulla base di un provvedimento espresso dal Comune in relazione all'esigenza della stessa di dar corso alle procedure per la selezione di un nuovo contraente/appaltatore/affidatario e del conseguente passaggio gestionale.

La proroga della convenzione è disposta dal Comune senza che la Cooperativa possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, mediante comunicazione scritta inviata allo stesso con un preavviso di almeno 1 (uno) mesi rispetto alla scadenza naturale del contratto medesimo. La proroga costituisce estensione temporale limitata della convenzione e con essa non possono essere introdotte nuove condizioni nella medesima

Art. 5 - Personale e obblighi diversi

La Cooperativa si impegna:

- ad accettare tutte le condizioni stabilite dalla presente convenzione e a rispettare il Regolamento di gestione della biblioteca vigente nel tempo di durata della presente convenzione;
- ad organizzare l'attività lavorativa impiegando in essa persone in condizioni di svantaggio;
- ad impiegare per l'espletamento delle attività inerenti la figura di "assistente di biblioteca" N. 1 unità di personale in possesso dei requisiti culturali e professionali idonei alla corretta gestione dell'attività così come previsto dalla L.R. n. 81/1985, oltre ai due soci volontari previsti per l'attività di supporto.

Il nominativo del personale impiegato nel servizio e tutte le informazioni necessarie a definire la sua posizione e la sua professionalità (figura professionale, qualifica, livello, titolo di studio) dovranno essere comunicati al Comune. Analoga comunicazione dovrà essere resa in caso di sostituzione, anche se temporanea, dello stesso. La Cooperativa si assume ogni responsabilità in merito alla veridicità dei dati riportati. La Cooperativa ha individuato il

Referente a cui rivolgersi per qualsiasi problema inerente le prestazioni di cui alla presente convenzione il Sig.

Gli enti contraenti si impegnano ad affrontare congiuntamente, tempestivamente e preventivamente, quando possibile, gli eventuali problemi che dovessero insorgere nell'applicazione della presente convenzione.

La Cooperativa si impegna inoltre:

- a comunicare immediatamente la sostituzione per ragioni operative del Responsabile per lo svolgimento delle attività;
- ad utilizzare i soci volontari nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2 della Legge 381/91;
- a rispettare per il proprio personale dipendente i contratti collettivi di lavoro e condizioni economiche e normative, integrate da eventuali accordi provinciali vigenti sul territorio in cui si svolge il servizio, risultante dal CCNL delle Cooperative Sociali siglato dalle Organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale.
- ad applicare a favore dei soci lavoratori subordinati condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal CCNL delle Cooperative Sociali siglato dalle Organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente maggiormente rappresentative o dal CCNL di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono le prestazioni, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, a corrispondere i compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;
- ad applicare per tutte le persone svantaggiate inserite le condizioni normative e retributive previste dal CCNL delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative;
- ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, nonché a sostenere tutte le spese occorrenti alla completa sicurezza durante l'esercizio delle mansioni e l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisorie ed esonerando di conseguenza l'Amministrazione da ogni qualsiasi responsabilità.
- ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili a tutte le lavorazioni, confermando di avere piena conoscenza di tutte le norme in materia di sicurezza nonché dei rischi specifici del proprio lavoro.
- il Comune ha facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione qualora accerti che la Cooperativa non osservi le norme in materia di sicurezza del lavoro.
- ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell'Ente o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non nella gestione del servizio;
- a impegnarsi a liberare l'Amministrazione contraente ed i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione, o molestia di terzi derivanti dall'esecuzione dei servizi oggetto della presente convenzione;
- la cooperativa si impegna a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa rispettando la Legge 675/96 e s.m. e i.;
- a seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo previsti dal capitolato speciale (costituente parte integrante della presente convenzione), con piena autonomia organizzativa e gestionale;

I collaboratori della Cooperativa non avranno alcun rapporto di lavoro diretto con il Comune, che è sin d'ora sollevato da ogni responsabilità in merito

In riferimento al servizio svolto dalla Cooperativa sono riconosciute al Comune ampie facoltà di controllo sulla documentazione delle prestazioni effettuate e sul puntuale e preciso adempimento di quanto previsto dalla convenzione.

Art. 6 - Valore della convenzione e modalità di pagamento

L'importo complessivo della convenzione è di €. 18.509,92 (DICIOTTOMILACINQUECENTONOVE/92) di cui € 420,00 + IVA di Legge per oneri della sicurezza derivanti da DUVRI e calcolati a corpo

La tariffa oraria omnicomprensiva riferita al servizio di Assistente di biblioteca, è di € 15,48 IVA ESENTE, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/1972 relativa allo svolgimento di massimo n. 552 ore annue (46 settimane/anno x 12 ore settimanali).

Il contributo annuo omnicomprensivo corrispondente per l'impiego di 2 volontari impiegati con finalità di socializzazione è di € 500,00/anno (cinquecento/00)=

Il corrispettivo relativo al servizio di assistente di biblioteca verrà pagato mensilmente in modo posticipato, in base alle ore effettivamente effettuate, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura al protocollo comunale, previa verifica da parte del Responsabile di Servizio della conformità delle prestazioni eseguite a quanto specificato nella presente convenzione e verifica della regolarità contributiva della Cooperativa, mentre il contributo relativo all'impiego dei volontari verrà pagato a rate semestrali posticipate, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento al protocollo comunale. Trascorso 1 (uno) anno dalla data di affidamento e ad istanza della Cooperativa Sociale, i prezzi oggetto della convenzione sono assoggettati a revisione periodica su base annuale dell'indice ISTAT.

Art. 7

Verifiche periodiche e controlli

Al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente convenzione, l'Ente potrà effettuare gli opportuni controlli per verificare la corretta utilizzazione delle modalità di inserimento lavorativo ed i risultati raggiunti attraverso contatti diretti con la struttura della Cooperativa sociale e con i lavoratori svantaggiati.

Art. 8 – Garanzie inerenti la corretta esecuzione del servizio – Cauzione definitiva

La Cooperativa, a garanzia della regolare esecuzione del servizio, ha costituito cauzione di € pari al 10 % (dieci per cento) dell'importo netto convenzionale, mediante polizza fideiussoria rilasciata dalla valida per l'intera durata della convenzione (Prot. n. del)

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali è stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza della convenzione. La polizza fideiussoria bancaria o assicurativa dovrà avere una durata pari a quella convenzionale. La cauzione definitiva potrà anche essere utilizzata per l'applicazioni di penali o per risarcire il danno che l'A.C. abbia patito in corso di esecuzione della convenzione.

Pertanto la garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione della convenzione, essa sia escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienza da parte dell'affidatario pena la risoluzione della convenzione.

La cauzione definitiva, che non dovrà prevedere clausole di estinzione automatica della garanzia, rimarrà vincolata per tutta la durata convenzionale e sarà svincolata e restituita al contraente entro 30 giorni dalla conclusione del rapporto convenzionale, previo accertamento del regolare svolgimento del servizio da parte del Responsabile del servizio.

Art. 9 - Osservanza delle norme di sicurezza

La cooperativa è tenuta a predisporre sui luoghi di lavoro tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza dei lavoratori e di terzi in genere, attenendosi al D.Lgs. n. 81/2008 in materia di prevenzione e protezione.

A tale proposito la Cooperativa ha consegnato:

- il Documento di valutazione del rischio redatto ai sensi del D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i; il "Piano di sicurezza" specifico per le attività da svolgere nella struttura;
- la documentazione attestante la presa visione da parte del personale dipendente del piano di sicurezza redatto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
- il nominativo e l'atto di nomina del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza consegnando altresì la relativa copia di frequenza al corso;
- l'atto di nomina del medico competente.

Art. 10 - Copertura assicurativa

La Cooperativa è responsabile di ogni danno che possa derivare al Comune di Travacò Siccomario ed a terzi in relazione all'espletamento del servizio o a cause connesse allo svolgimento del servizio in convenzione.

A tale proposito la Cooperativa ha provveduto alla stipula di una polizza assicurativa per responsabilità civile (RC), comprensiva della Responsabilità Civile Verso Terzi (RCT) con..... acquisita al Prot. n..... del.....)

Art. 11 - Verifiche inadempienze e penalità

Il Comune, attraverso il Responsabile del Servizio svolgerà attività di controllo sull'espletamento dello stesso e qualora riscontrasse violazioni agli obblighi assunti trasmetterà, via fax e/o mail, formale diffida assegnando un termine non superiore a giorni tre decorso inutilmente il quale, in assenza di formale e motivata presentazione di giustificazioni da parte dell'affidatario, irrogherà una penale di € 51,65 per ogni giorno di inadempienza, trattenendo tale importo dalla prima fattura in corso di pagamento e/o successiva.

L'Amministrazione Comunale potrà applicare le penali d'importo variabile da € 51,65 a € 516,46 a suo discrezionale giudizio per le seguenti inadempienze, fatto salvo diversi provvedimenti o addebiti per danni:

➤ quando il servizio non sia svolto regolarmente ed in modo soddisfacente: penale di € 51,65 per il primo richiamo; € 103,30 per il secondo richiamo; € 154,95 per il terzo richiamo e così di seguito entro il limite di € 516,46 per i successivi richiami;

- condotta non decorosa da parte degli addetti della cooperativa: penale di € 51,65 per il primo richiamo; € 103,30 per il secondo richiamo; € 154,95 per il terzo richiamo e così di seguito entro il limite di € 516,46 per i successivi richiami;
- mancata sostituzione del personale non gradito sul piano comportamentale o del rendimento: penale di € 516,46;
- per interruzione del servizio: penale di € 258,23 per ogni giorno di interruzione;

Pertanto, fermo restando l'applicazione della penale prevista, qualora l'affidatario del servizio a seguito di contestazione non adempia agli obblighi assunti, l'amministrazione può avvalersi di un servizio sostitutivo a danno dell'affidatario stesso mediante semplice comunicazione di avvertimento a mezzo fax e/o mail, rivalendosi sulle fatture o sulla cauzione.

Il Responsabile del Servizio può rinunciare all'applicazione delle penali e delle sanzioni qualora le contro deduzioni presentate dall'affidatario evidenziassero l'assenza di colpe e responsabilità da parte della stessa.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1382 del Codice Civile le parti convengono espressamente che viene fatta comunque salva la risarcibilità del danno ulteriore.

Art. 12 – Subappalto

E' vietato, da parte della Cooperativa Sociale la cessione anche parziale del contratto a pena di nullità del contratto ceduto, ai sensi del primo comma dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Art. 13 –Tracciabilità dei flussi finanziari

La Cooperativa è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla convenzione.

In relazione a quanto previsto dal precedente comma, la Cooperativa è tenuta, in particolare:

- a) a comunicare all'Amministrazione di Travacò i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale saranno effettuati i versamenti dei corrispettivi della convenzione;
- b) ad effettuare ogni transazione relativa alla convenzione avvalendosi di banche o Poste Italiane S.p.a., esclusivamente con gli strumenti di pagamento consentiti dall'art. 3 della legge n. 136/2010;
- c) a riportare su ogni documento contabile il CIG (Codice Identificativo di Gara) atto a identificare la procedura di affidamento.

L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 14 -Risoluzione della convenzione

La presente convenzione può essere risolta dai due contraenti, nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a:

- grave inadempimento della cooperativa atto a compromettere il risultato del servizio;
- persistenza dell'inadempienza anche dopo contestazione scritta e successiva diffida da una delle parti;
- ritardato pagamento del corrispettivo da parte del Comune per oltre tre mesi;
- nel caso di sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse.

Art. 15 - Controversie

La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi ed inerenti l'esecuzione del servizio relativo alla presente convenzione può essere definita dal Comune e dalla Cooperativa, mediante transazione ai sensi dell'art. 1965 del Codice civile.

La proposta di transazione può essere formulata:

- dalla Cooperativa, per essere presentata all'esame del responsabile competente del Comune;
- dal responsabile competente del Comune, per essere rivolta alla Cooperativa, previa audizione del medesimo;

La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.

La risoluzione delle controversie inerenti l'esecuzione della convenzione relativa al servizio in oggetto, non rimediabili mediante transazione o accordo simile in base al comma precedente, è deferita alla competenza del Foro di Pavia.

Art. 16 - Trattamento dei dati personali nell'esecuzione del servizio – informativa

Ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che il trattamento dei dati personali forniti all'Amministrazione Comunale di Travacò Siccomario in relazione al presente affidamento è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali, ed avverrà da parte del Comune di TRAVACO' SICCOMARIO, Titolare del trattamento dati, presso la Sede dell'Ente in Via Marconi n. 37 con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio che debbano partecipare al procedimento amministrativo.

Il presente trattamento, è svolto sulla base delle disposizioni di legge e regolamenti concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti e alle informazioni.

I dati potranno altresì essere comunicati o portati a conoscenza dei seguenti responsabili o incaricati del trattamento : incaricati e responsabili del trattamento dati impiegati presso il servizio protocollo e archivio, ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 succ. modificata dalla Legge 15/2005 e succ. mod.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo.

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art.7 del citato codice ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento ossia al Comune di TRAVACO' SICCOMARIO, per il tramite della Sig.ra Bailo Giovanna Responsabile trattamento dati, individuata con decreto sindacale.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. la Ditta affidataria è designata quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle attività inerenti il presente capitolato e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione dello stesso.

La Ditta affidataria dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del Responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

L'A.C. e la Ditta affidataria prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente appalto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Art. 17 - Spese di contratto

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla stipulazione della convenzione, scritturazione, diritti di segreteria, di rogito e di registrazione, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, sono a carico della Cooperativa. Ai sensi del D.Lgs n. 460/1997 che equipara alle ONLUS, a prescindere dalla loro struttura e dalle loro finalità, anche le cooperative sociali ed i consorzi, è prevista l'esenzione dall'imposta di bollo. Inoltre, essendo esente dall'imposta di bollo, i diritti di segreteria e di rogito dovuti in conseguenza alla stipula della convenzione, sono ridotti del 50%, ai sensi della Legge n. 604 del 6/06/1962 art. 40, tab. D.

Art. 18 - Rinvio alla normativa generale

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, ai fini della regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, si fa richiamo ai principi generali dell'ordinamento giuridico, alle disposizioni di legge e regolamenti in materia, nonché ad ogni altra norma di carattere generale, in quanto compatibile.

Art. 19 - Allegati

Saranno parte integrante della Convenzione i seguenti allegati, depositati agli atti della convenzione e qui richiamati a far parte integrante e sostanziale del presente atto, sebbene non allegati:

- Dichiarazione di iscrizione della Cooperativa all'albo regionale nella sezione "B"
- Dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore
- Capitolato relativo al servizio sottoscritto per accettazione
- DUVRI
- Garanzia fideiussoria e polizza assicurativa

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Cooperativa

Per il Comune

www.AlboPretorionline.it